

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 979-A)

Urgenza

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 1960

Delega al Governo della facoltà di emanare, con decreti aventi valore di legge, provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e d'imposta di conguaglio all'importazione

ONOREVOLI SENATORI. — La istituzione del M.E.C., ponendo il problema dei rapporti commerciali tra i Paesi comunitari sul piano del coordinamento della politica commerciale, valutaria, creditizia e fiscale, preludio ad una unificazione di dette politiche, potrà eliminare tra gli strumenti della competizione commerciale quello fiscale, affidando questa ai costi, ai prezzi, all'attuazione, in una parola, di processi produttivi ad elevata produttività.

Nel quadro delle norme del trattato, misure di discriminazione fiscale (articoli 95, 96 e 97) sono rese operanti come strumenti non competitivi e di concorrenza sleale, ma di coordinamento e di perequazione.

Per contro, i rapporti con i Paesi terzi sono caratterizzati da accesa competizione, di cui la politica fiscale in funzione di *export-drive* è uno degli strumenti.

L'imposta generale sull'entrata con il suo sistema di applicazione a cascata (comune a cinque dei Paesi comunitari) nelle successive fasi del processo produttivo è una delle componenti notevoli del costo dei prodotti, per cui la sua manovra ai fini dell'*export-drive* ha effetti di distorsione dei rapporti commerciali internazionali di peso a volte determinante.

Il nostro Paese non ha ignorato il problema di una politica fiscale in funzione della politica commerciale internazionale, attuandola, tra l'altro, con ristorni dell'I.G.E. a favore degli esportatori e con dazi compensativi all'importazione.

Infatti la legge istitutiva dell'I.G.E. (articolo 21, quarto comma) prevede « la restituzione agli esportatori dell'I.G.E. già corrisposta sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione » con norme da determinarsi a giudizio insindacabile del Ministro delle finanze, sulla base del trattamento stabilito dal decreto ministeriale 9 luglio 1938, n. 74153 ai fini della restituzione della tassa di scambio.

I decreti ministeriali 7 luglio 1940, 25 maggio 1941, il decreto legislativo 6 aprile 1948, la legge 24 dicembre 1949, n. 941, i decreti ministeriali 26 settembre 1952, 31 marzo 1953 e 15 luglio 1953, sono tappe legislative di un *iter* alla ricerca di un punto di ar-

rivo (sostanza e metodo), che si può ravvisare nella legge 31 luglio 1954, n. 570 e nel disegno di legge in esame.

Il disegno chiede il conferimento di una delega per determinare, con decreto presidenziale, l'incidenza complessiva dell'I.G.E. sui prodotti esportati e per predisporre tabelle di aliquote di imposte da restituire agli esportatori, aliquote modificative di quelle previste dalla richiamata legge n. 570 del 1954.

In ordine alla idoneità del decreto delegato per legiferare nella materia in discorso non dovrebbero esservi dubbi: il precedente richiamo della legge istitutiva dell'I.G.E. (articolo 21 e l'articolo 3 della legge n. 570 del 1954), con cui del pari il Governo fu delegato ad approvare le tabelle dei prodotti industriali ammessi alla restituzione dell'I.G.E., confermano la costanza di una prassi aderente alla peculiarità della materia oggetto dell'attività legislativa delegata (analisi di organizzazione aziendale, studio dell'incidenza fiscale sui prodotti pilota, eccetera) non smentita dalla abrogazione, disposta dall'articolo 7, capoverso 1, della legge n. 570 del 1954, del penultimo comma dell'articolo 21 della legge organica dell'I.G.E.

I limiti posti al Governo dal primo comma dell'articolo unico in ordine all'oggetto dell'attività legislativa delegata e l'*iter* per l'elaborazione ed approvazione dei decreti di cui al secondo comma, *iter* che prevede anche il previo parere della Commissione parlamentare, di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, assicurano dell'aderenza della legge delegata allo spirito ed ai fini della legge di delega.

In ordine all'oggetto dell'attività legislativa da delegare, è da ricordare, anzitutto, che in sede applicativa della legge n. 570 sono emerse incongruenze e sperequazioni.

Le aliquote adottate con calcoli empiricamente forfettari su larghi gruppi di prodotti, non si sono sempre rilevate aderenti, nella loro rigidità, alla peculiarità dell'incidenza fiscale dell'I.G.E. incorporata nei prodotti esportati.

Si poneva, come si pone, quindi, l'esigenza di rendere operante la citata legge

n. 570, anche in ossequio allo spirito delle norme del trattato istitutivo del M.E.C.

Dette norme sanciscono infatti (articolo 95) il principio della discriminazione fiscale dei prodotti provenienti da Paesi membri; riconoscono (articolo 96) la legittimità del ristorno, ai prodotti esportati, di imposte nei limiti del gravame fiscale imposto agli stessi prodotti dai Paesi di importazione; ammettono (articolo 97) il principio delle aliquote medie per prodotti o gruppi di prodotti in base alle quali calcolare l'incidenza effettiva dell'I.G.E. a cascata ai fini del divieto della concorrenza sleale.

Il disegno conferisce quindi al Governo la delega per la determinazione dei metodi più opportuni atti ad accertare l'incidenza dell'I.G.E. sui prodotti esportati e connessa predisposizione delle tabelle di aliquote, che misurino l'incidenza stessa.

Pone, peraltro, il preciso limite del prezzo di vendita all'estero dei prodotti esportati o dei prezzi di listino dei prodotti stessi in vigore sul mercato nazionale al momento della esportazione, come base alternativa di applicazione delle aliquote.

Il riferimento ai prezzi di listino offre maggiori garanzie sostanziali, snellisce gli adempimenti amministrativi di liquidazione e rende più facili i controlli da parte degli

organi fiscali accertatori: i listini sono infatti di pubblica ragione.

D'altro canto, non sempre e non per tutti i prodotti o gruppi di prodotti, esistono listini di vendita, per cui il prezzo fatturato di vendita all'estero diviene base necessaria di riferimento e di applicazione delle aliquote.

Si potrebbe, a questo proposito, ai fini di una maggiore certezza di diritto, emendare il primo comma, precisando che «...la restituzione dell'imposta generale sull'entrata si liquida sul prezzo di listino dei prodotti medesimi in vigore sul mercato interno all'atto dell'esportazione, e, in difetto di listino prezzi, sul prezzo di vendita all'estero dei prodotti esportati».

È da auspicare che il Governo, nella sicura osservanza dello spirito della legge delega, vorrà predisporre uno strumento idoneo di politica commerciale, nello spirito del Trattato del M.E.C. e di una ben compresa tutela degli sforzi intesi ad assicurare un'area sempre più estesa all'affermazione della nostra esportazione nel mondo.

Nella fiducia di avere, sia pure sinteticamente, esposto le ragioni che militano a favore di questo disegno di legge, lo propongo, onorevoli senatori, alla vostra approvazione.

SPAGNOLLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a formare, ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dell'applicazione della corrispondente imposta di conguaglio previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, nuove tabelle per l'attribuzione di aliquote determinate sulla base del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati, nonché ad emanare norme intese a stabilire che la restituzione dell'imposta generale sull'entrata si liquidi sul prezzo di vendita allo estero dei prodotti esportati ovvero sul prezzo di listino dei prodotti medesimi in vigore nel mercato interno all'atto dell'esportazione.

I provvedimenti di cui al precedente comma saranno emanati mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 933 e successive modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.